

Codice A1824B

D.D. 15 luglio 2025, n. 1369

Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 per l'esecuzione di attività finalizzate alla tutela della biodiversita' forestale, con particolare riferimento alla raccolta, conservazione e fornitura del materiale forestale di moltiplicazione. Approvazione dello schema di accordo.



ATTO DD 1369/A1824B/2025

DEL 15/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 per l'esecuzione di attività finalizzate alla tutela della biodiversita' forestale, con particolare riferimento alla raccolta, conservazione e fornitura del materiale forestale di moltiplicazione. Approvazione dello schema di accordo.

Premesso che

- l'art. 4, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2024, n. 18, prevede che la Regione programmi, pianifichi e gestisca l'attività dei vivai forestali di proprietà regionale ed il comma 4 dello stesso articolo prevede la possibilità per la Regione stessa ad acquisire – previo accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 – materiali di moltiplicazione dai centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale;
- la L.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste che all'art. 22 sancisce che la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- la medesima L.r. 4/2009 all'art. 24, comma 2, individua tra le attività della Regione la produzione di materiale forestale di propagazione per finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale;
- ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.r. 4/2009 la Regione Piemonte provvede direttamente alla gestione dei propri vivai forestali “Carlo Alberto” a Fenestrelle, “Fenale” ad Albano V.se e “Gambarello” a Chiusa Pesio, in cui vengono prodotte specie arboree e arbustive autoctone utilizzate a scopi forestali, nell'ottica della tutela della biodiversità del patrimonio forestale locale;
- il Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Peri (VR), di seguito denominato CNCB di Peri, fin dalla sua istituzione, è impegnato nella raccolta e conservazione di materiale di propagazione forestale e dotato di strutture e personale altamente specializzati per lo svolgimento di dette attività in linea con la Direttiva 1999/105/CE, relativa alla produzione e alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, recepita dal D. L.gs. n. 386/2003;

Richiamato l'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, laddove prevede che la cooperazione tra stazioni

appaltanti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando concorrono le condizioni ivi contemplate e ricorrenti nel caso in questione, come di seguito indicato;

Considerato che

- la tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici delle foreste è obiettivo comune dei soggetti coinvolti nel presente accordo;
- uno degli aspetti più critici della vivaistica forestale è la difficoltà di effettuare una programmazione delle produzioni in grado di soddisfare la domanda, anche a causa della difficoltà di reperimento di seme necessaria per ottenere materiale vivaistico forestale adeguato;
- tale criticità è parzialmente superabile integrando l'approvvigionamento diretto di seme forestale da parte degli addetti dei vivai e delle squadre forestali della Regione Piemonte con il materiale di propagazione che il CNCB di Peri potrà fornire sulla base dei programmi di interesse comune, concordati tra le Parti;
- proprio per contemperare le esigenze summenzionate in data 15 giugno 2008 era stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Territoriale per la biodiversità di Verona, CNBF-Centro Nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di Peri (VR) per garantire l'approvvigionamento di seme, e che in data 3 dicembre 2012 era stato sospeso l'iter di adesione all'accordo riformulato per carenza di fondi necessari al suo rinnovo, e da allora non è più stato dato seguito;

Attesa l'opportunità e l'utilità di rinnovare tale accordo, essendo ancora attuali le condizioni che ne determinarono l'approvazione e sottoscrizione nel 2008 e sussistendo il bisogno comune alle parti di integrare l'attività di produzione dei semi con quella dei vivai regionali;

Ritenuto, di conseguenza che, ai predetti fini la Regione, titolare delle funzioni nelle materie trasferite o delegate ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltre a quelle riconosciute in materia di cura dei vivai forestali di proprietà regionale dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 18/2024, intende collaborare con il Comando Carabinieri per la tutela della biodiversità in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per gli adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante la raccolta, conservazione e distribuzione dei materiali forestali di moltiplicazione, di seguito MFM, con l'obiettivo comune alle parti di garantire la salvaguardia delle foreste, promuovere la gestione attiva del patrimonio forestale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e sociali nonché la tutela e la conservazione della biodiversità forestale nazionale;

Dato atto che il contributo della Regione per l'attuazione del presente accordo ammonta ad euro 5.000,00, articolato in 3 annualità, per un importo complessivo di euro 15.000,00 a compensazione delle spese indicate all'articolo 5 dello schema di accordo allegato e trova copertura sul cap. 144348 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

Vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6.05.2025 di approvazione della riorganizzazione delle strutture regionali, a seguito della quale il Settore "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale" ha assunto la denominazione "Lavori forestali e vivai" ed ha mantenuto la competenza nella pianificazione, programmazione e gestione dell'attività dei vivai forestali della Regione Piemonte e nella cessione dei materiali prodotti;

Attestata:

- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, anche ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 36/2023;
- la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs. 36/2023, art. 7, comma 4;
- l.r. n. 18/2024, articoli 1 e 4;
- l.r. n. 23/2008, articolo 17;
- l.r. n. 4/2009, articoli 16, 22 e 24;

determina

di approvare lo schema di accordo (allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale) tra la Regione Piemonte - Settore Lavori forestali e vivai e il Comando Carabinieri per la tutela della biodiversità - Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Peri (VR) avente ad oggetto l'esecuzione di attività di interesse comune delle parti finalizzate alla tutela della biodiversità forestale, con particolare riferimento alla raccolta, conservazione e fornitura del materiale forestale di moltiplicazione;

di dare atto che il contributo della Regione per l'attuazione del presente accordo è articolato in 3 annualità dell'ammontare di euro 5.000,00, ciascuna, e trova copertura sul cap. 144348 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027

di procedere alla sottoscrizione dell'accordo e all'adozione di tutti gli altri atti necessari per la sua esecuzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il funzionario estensore: Eva Malacarne

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ACCORDO_PIEMONTE_SCHEMA.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990
PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE DELLE PARTI FINALIZZATE ALLA
TUTELA DELLA BIODIVERSITA' FORESTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE E FORNITURA DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE**

TRA

La Regione Piemonte con sede a Torino, Cod. Fisc. 80087670016, rappresentata dall'Ing. Franco Brignolo – Dirigente del Settore 'Lavori forestali e vivai' di seguito denominata "Regione"

E

l'Arma dei Carabinieri, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, con sede in Roma, Via G. Carducci 5 Cod. Fisc. 00819910589, rappresentata per la firma del presente atto da Gen. B. Raffaele Pio Manicone, di seguito denominata "Raggruppamento Biodiversità",

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

A) la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, all'art. 4, comma 1, prevede la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo Forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;

- in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito AQN), recante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;

- l'articolo 13, comma 5, del D.lgs. n. 177 del 19 agosto 2016 riconosce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le Regioni per l'affidamento di compiti propri delle Regioni stesse sulla base dell'AQN di cui al punto precedente;

- l'Arma dei Carabinieri svolge funzione di indirizzo delle attività svolte, tra l'altro, dal Raggruppamento Biodiversità, preposto alla gestione dei beni demaniali amministrati; il Raggruppamento si articola in 28 Reparti Carabinieri Biodiversità da cui dipendono i tre Centri Nazionali Carabinieri Biodiversità, tra i quali il Centro di Peri (VR);

- il Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Peri (VR), di seguito denominato CNCB di Peri, fin dalla sua istituzione, è impegnato nella raccolta e conservazione di materiale di propagazione forestale e dotato di strutture e personale altamente specializzati per lo svolgimento di dette attività in linea con la Direttiva 1999/105/CE, relativa alla produzione e alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, recepita dal D. L.gs. n. 386/2003;

- l'art. 4, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2024, n. 18, prevede che la Regione programmi, pianifichi e gestisca l'attività dei vivai forestali di proprietà regionale ed il comma 4 dello stesso articolo prevede la possibilità per la Regione stessa ad acquisire – previo accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 – materiali di moltiplicazione dai centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale;

- ai predetti fini la Regione, titolare delle funzioni nelle materie trasferite o delegate ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltre a quelle riconosciute in materia di cura dei vivai forestali di proprietà regionale dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 18/2024, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali

intende collaborare con il Comando Carabinieri per la tutela della biodiversità in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per gli adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante la raccolta, conservazione e distribuzione dei materiali forestali di moltiplicazione, di seguito MFM, con l'obiettivo di garantire la salvaguardia delle foreste, promuovere la gestione attiva del patrimonio forestale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e sociali nonché la tutela e la conservazione della biodiversità forestale nazionale;

- rispettivamente con _____ della Regione Piemonte del _____ n. _____, e con _____ del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità del _____ n. _____ si è proceduto all'approvazione dell'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del relativo schema da sottoscrivere tra le parti;

VISTI

- il D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386, Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- il D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali;
- la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, Gestione e promozione economica delle foreste;
- la legge regionale 18 aprile 2024, n. 18, Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale;
- il DM MIPAAF del 30 dicembre 2020 volto alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali, attraverso la definizione degli aspetti relativi alla ammissione dei materiali forestali di base nei registri regionali e l'istituzione del Registro nazionale dei materiali di base;
- il DM MIPAAF del 11 giugno 2021 che definisce la suddivisione del territorio italiano in regioni di provenienza ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.lgs. 386/2003;
- il DM MIPAAF del 17 maggio 2022 che approva le Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente atto l'Allegato A "Allegato Tecnico" e l'Allegato B "Prospetto tecnico economico previsionale".

ART. 2 – INTERESSI ED OBIETTIVI PUBBLICI COMUNI ALLE PARTI

La conservazione della biodiversità è un imperativo etico perché rappresenta non solo un bene da difendere e da trasmettere alle generazioni future per il miglioramento della qualità della vita, ma anche un bene in se stesso, che ha il diritto alla propria esistenza.

In questo contesto entrambe le parti hanno come interesse prioritario la tutela della biodiversità, in particolare quella forestale, con l'obiettivo di sostenere la salvaguardia delle foreste, promuoverne la gestione attiva e garantirne le funzioni ambientali, economiche e sociali.

In particolare per l'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, le parti vedono assegnato un ruolo di particolare rilievo per consentire la produzione e la diffusione di piante di specie forestali di origine certificata, con l'obiettivo comune di preservare il patrimonio genetico delle provenienze locali e di contrastare deleteri fenomeni di inquinamento genetico e di erosione della biodiversità vegetale.

ART. 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo disciplina lo svolgimento delle seguenti attività da parte del CNCB di Peri da attuarsi in collaborazione con la competente Struttura della Regione:

- a. attività di raccolta del MFM, unità seminali e parti di piante, ai sensi di quanto definito all'art. 2 del D.lgs. n. 386/2003, delle specie arboree e arbustive di cui all'Allegato I del decreto medesimo e ad esse assimilate dalla disciplina regionale; raccolta di MFM di altre specie di interesse locale, concordate con la Regione, indispensabili per gli interventi di imboschimento e ripristino delle compagini forestali;
- b. salvaguardia della biodiversità forestale attraverso la raccolta e la conservazione del germoplasma, l'analisi della qualità del seme e la certificazione del materiale del MFM secondo standard definiti per minimizzare la perdita di biodiversità nella catena di produzione;
- c. fornitura del MFM certificato o rispondente ai criteri definiti dalla Regione, ai vivai pubblici regionali, sulla base di quanto definito nell'ambito della programmazione vivaistico forestale regionale, come declinata nei piani operativi annuali da concordarsi tra le parti;
- d. mantenimento, mediante le strutture di conservazione del CNCB di Peri o altre strutture idonee, di un magazzino qualitativamente e quantitativamente adeguato di semi delle specie con seme ortodosso, rappresentative dei popolamenti regionali e delle rispettive regioni di provenienza, allo scopo di rendere possibile la produzione vivaistica anche nelle annate bio-climaticamente sfavorevoli;
- e. pulizia del MFM raccolto direttamente dal personale regionale, conservazione, analisi della qualità del seme e fornitura alla Regione, come alle precedenti lettere b e c;
- f. attività di informazione e formazione sulla raccolta, conservazione e commercializzazione del MFM a soggetti pubblici e privati.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI

Le attività di cui all'articolo 3 saranno svolte secondo un piano annuale delle attività, da concordarsi tra le parti ordinariamente entro l'anno precedente a quello di cui trattasi; detto piano dovrà indicare una stima dei quantitativi di MFM da raccogliere, trattare e rendere disponibile per le esigenze segnalate dalla Regione e le altre iniziative di comunicazione, formazione, e studio di interesse comune sulla base di quanto dettagliato all'art. 3 del presente accordo.

La Regione si impegna a

1. presentare al CNCB di Peri, in prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione/stipula dell'accordo di collaborazione e successivamente entro il mese di settembre precedente ad ogni anno di validità del presente accordo una proposta di piano annuale delle attività secondo quanto stabilito al paragrafo precedente;
2. concorrere, attraverso l'erogazione di un proprio contributo finanziario da definirsi annualmente sulla base dei piani operativi annuali, alle spese connesse alla realizzazione delle attività che il CNCB di Peri si impegna a svolgere in forza del presente accordo;
3. mettere a disposizione del CNCB di Peri il proprio supporto tecnico e tutta la documentazione utile per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo, nonché coinvolgere il CNCB di Peri nella partecipazione a specifici incontri, finalizzati ad elaborare le modalità operative di esecuzione delle attività;
4. a riportare il logo del Raggruppamento CC Biodiversità (o in alternativa la "fiamma verde") il cui utilizzo si intende autorizzato, nei materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative previste dall'accordo e ritenute di interesse per l'Istituzione.

Il Raggruppamento Biodiversità, attraverso il CNCB di Peri, si impegna a:

1. presentare alla Direzione competente in materia di vivaistica forestale, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, un piano annuale dettagliato delle attività predisposto in base alle iniziative contenute nella proposta di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione dei costi riferiti a ciascuna attività;
2. per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, ad avvalersi di personale adeguatamente formato e dotato delle necessarie competenze;
3. a riportare il logo istituzionale regionale nei materiali a carattere informativo e promozionale, realizzati nell'ambito delle iniziative previste dal presente accordo. Il materiale realizzato dovrà essere compatibile anche con la diffusione nei portali web istituzionali dell'ente;
4. ad adottare, qualora richiesto e pertinente alle specie di cui trattasi, i protocolli di gestione della qualità definiti dalla Regione per garantire la tracciabilità delle provenienze dei MFM raccolti e trattati;
5. a presentare una relazione descrittiva delle attività svolte da trasmettere alla Regione a conclusione di ciascuna annualità.

ARTICOLO 5 – DURATA E COPERTURA DELLE SPESE

La durata del presente accordo decorre dal momento della sua sottoscrizione ed è determinata in mesi 36, rinnovabili per pari periodo, previo accordo tra le Parti, entro la scadenza dei 36 mesi. Gli oneri derivanti dal presente accordo trovano copertura sul capitolo 144348 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 della Regione Piemonte.

Per la realizzazione delle attività richiamate all'articolo 3 del presente accordo a favore del Raggruppamento Biodiversità è riconosciuto un contributo complessivo onnicomprensivo di 15.000,00 €, articolato in 3 annualità a compensazione delle seguenti spese:

- Spese funzionali alla raccolta, trattamento, campionamento, analisi qualità, conservazione e conferimento del materiale di moltiplicazione, di cui ai punti a., b., c., d., e. dell'art. 3, secondo quanto concordato per l'anno di riferimento, incluse le spese generali di organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività;
- Spese per le iniziative di formazione/informazione concordate per l'anno di riferimento;
- Altre spese per attività specifiche concordate per l'anno di riferimento.

Il trasferimento dei fondi a favore dell'Arma, in conformità a quanto disposto dal regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, sarà effettuato dalla Regione Piemonte inserendo nella causale i riferimenti al presente atto, sul Capo XVI – Cpt. 2466/5 *“Somme versate da Amministrazioni ed Enti Pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello Stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'art.13, co.3, lett. B), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.177”* per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli-articoli del bilancio del Ministero della Difesa.

Il versamento, la cui causale dovrà riportare *“versamento della prima/seconda/ultima parte accordo Regione Piemonte Raggruppamento Carabinieri Biodiversità stipulato il”,* sarà corrisposto in tre tranches annuali di importo pari a € 5.000,00 da corrispondere entro il primo semestre di ciascun anno dell'accordo (I parte 2025 entro I sem. 2026), previa approvazione di un piano operativo tecnico economico annuale e, per gli anni successivi al primo, di apposita relazione esplicativa delle attività svolte nell'annualità precedente e rendicontazione delle spese sostenute, per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri a ristoro delle spese sostenute. Le relative quietanze di versamento dovranno essere inoltrate al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità per il successivo inoltro al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Resta inteso che, per quanto riguarda le spese sostenute, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità provvederà alle eventuali operazioni di collaudo, regolare esecuzione, presa in carico. Eventuale materiale durevole sarà inventariato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

I documenti e le fatture quietanzate attestanti dette spese saranno disponibili per qualsiasi controllo presso il Raggruppamento Biodiversità per cinque anni dalla data di scadenza del presente atto.

Trattandosi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di collaborazione fra pubbliche amministrazioni, la somma onnicomprensiva è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

La liquidazione del contributo avverrà, per ciascuna annualità, entro il primo semestre di ciascun anno a seguito di richiesta di pagamento tramite fattura elettronica fuori dal campo di applicazione dell'IVA, da trasmettere a: Regione Piemonte, Settore Lavori forestali e vivai - Piazza Piemonte n. 1 - 10127 Torino - PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it (codice IPA:6U1HQH, P.IVA 02843860012, C.F. 80087670016).

Eventuale proroga della durata o variazioni non sostanziali che dovessero intervenire in ordine ai contenuti del presente accordo potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra parte, tramite PEC, prima delle scadenze intermedie o finale sottese.

ARTICOLO 6 – RISULTATI E PUBBLICAZIONI

Fatta salva la prerogativa propria della Regione nell'adozione di atti programmatici, di indirizzo e informativi di competenza, i risultati delle attività intraprese saranno di proprietà di entrambe le Parti.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte delle Parti dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto le iniziative e di quelli che lo hanno finanziato.

In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività ed adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art.5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o art. 3 del del D. Lgs. n.51/2018, qualora il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONE E USO DEI MARCHI

Le Parti si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte, o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attendere agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni del medesimo accordo, oppure in caso di modifiche

dell'assetto istituzionale o del quadro normativo di settore, ferma restando la valutazione delle attività realizzate ed i relativi oneri.

Ogni parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente accordo e prima della data di scadenza, mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale, sia nel corso di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra le stesse. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. 11, comma 5, della Legge n. 241/1990.

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

per la Regione Piemonte Dott.ssa Eva Malacarne

per il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità Ten. Col. Vincenzo Andriani.

ARTICOLO 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Il presente accordo, che si compone di 10 articoli, redatto su 5 pagine, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

PER LA REGIONE PIEMONTE
(Ing. Franco Brignolo)

IL COMANDANTE DEL
RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ
(Gen. B. Raffaele Pio Manicone)

ALLEGATO TECNICO

**ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA
BIODIVERSITÀ FORESTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA,
CONSERVAZIONE E FORNITURA DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE**

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO _____

PREMESSA

Il presente piano annuale delle attività è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, per l'esecuzione di attività finalizzate alla tutela della biodiversità forestale, con particolare riferimento alla raccolta, conservazione e fornitura del materiale forestale di moltiplicazione. Vengono di seguito indicate le attività da svolgere, in accordo tra le parti, nell'anno di riferimento.

ATTIVITÀ

Il presente piano annuale delle attività vede il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità collaborare con la Regione per lo svolgimento delle seguenti attività nell'anno _____:

A) attività di raccolta del MFM, unità seminali e parti di piante, ai sensi di quanto definito all'art. 2 del D.lgs. n. 386/2003, delle specie arboree e arbustive di cui all'Allegato I del decreto medesimo e ad esse assimilate dalla disciplina regionale; raccolta di MFM di altre specie di interesse locale, concordate con la Regione, indispensabili per gli interventi di imboscamento e ripristino delle compagini forestali:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SE PREVISTA

B) salvaguardia della biodiversità forestale attraverso la raccolta e la conservazione del germoplasma, l'analisi della qualità del seme e la certificazione del materiale del MFM secondo standard definiti per minimizzare la perdita di biodiversità nella catena di produzione:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SE PREVISTA

C) fornitura del MFM certificato o rispondente ai criteri definiti dalla Regione, ai vivai pubblici regionali, sulla base di quanto definito nell'ambito della programmazione vivaistico forestale regionale, come declinata nei piani operativi annuali da concordarsi tra le parti:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SE PREVISTA

D) mantenimento, mediante le strutture di conservazione del CNCB di Peri o altre strutture idonee, di un magazzino qualitativamente e quantitativamente adeguato di semi delle specie con seme ortodosso, rappresentative dei popolamenti regionali e delle rispettive regioni di provenienza, allo scopo di rendere possibile la produzione vivaistica anche nelle annate bioclimaticamente sfavorevoli:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SE PREVISTA

E) pulizia del MFM raccolto direttamente dal personale regionale, conservazione, analisi della qualità del seme e fornitura alla Regione , come alle precedenti lettere b e c:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SE PREVISTA

F) attività di informazione e formazione sulla raccolta, conservazione e commercializzazione del MFM a soggetti pubblici e privati:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SE PREVISTA

PROSPETTO TECNICO ECONOMICO PREVISIONALE

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA
BIODIVERSITÀ FORESTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA,
CONSERVAZIONE E FORNITURA DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLE PARTI - PIANO TECNICO ECONOMICO PREVISIONALE PER
L'ANNO _____**

PREMESSA

Il presente Piano tecnico economico previsionale dei rimborsi tra le Parti è redatto secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo tra la Regione Piemonte e l'Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, per l'esecuzione delle attività previste nel Piano annuale delle attività per l'anno _____, contenente l'indicazione dei rimborsi stimati, riferiti a ciascuna attività.

STIMA DEI RIMBORSI PER

A) attività di raccolta del MFM, unità seminali e parti di piante, ai sensi di quanto definito all'art. 2 del D.lgs. n. 386/2003, delle specie arboree e arbustive di cui all'Allegato I del decreto medesimo e ad esse assimilate dalla disciplina regionale; raccolta di MFM di altre specie di interesse locale, concordate con la Regione, indispensabili per gli interventi di imboscamento e ripristino delle compagini forestali:

Contributo previsto: € _____

B) salvaguardia della biodiversità forestale attraverso la raccolta e la conservazione del germoplasma, l'analisi della qualità del seme e la certificazione del materiale del MFM secondo standard definiti per minimizzare la perdita di biodiversità nella catena di produzione:

Contributo previsto: € _____

C) fornitura del MFM certificato o rispondente ai criteri definiti dalla Regione, ai vivai pubblici regionali, sulla base di quanto definito nell'ambito della programmazione vivaistico forestale regionale, come declinata nei piani operativi annuali da concordarsi tra le parti:

Contributo previsto: € _____

D) mantenimento, mediante le strutture di conservazione del CNCB di Peri o altre strutture

idonee, di un magazzino qualitativamente e quantitativamente adeguato di semi delle specie con seme ortodosso, rappresentative dei popolamenti regionali e delle rispettive regioni di provenienza, allo scopo di rendere possibile la produzione vivaistica anche nelle annate bioclimaticamente sfavorevoli:

Contributo previsto: € _____

E) pulizia del MFM raccolto direttamente dal personale regionale, conservazione, analisi della qualità del seme e fornitura alla Regione , come alle precedenti lettere b e c:

Contributo previsto: € _____

F) attività di informazione e formazione sulla raccolta, conservazione e commercializzazione del MFM a soggetti pubblici e privati:

Contributo previsto: € _____

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RIMBORSI STIMATI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	CONTRIBUTO
Attività di cui all'art. 3, punto dell'accordo	
Attività di cui all'art. 3, punto dell'accordo	
Attività di cui all'art. 3, punto dell'accordo	
Attività di cui all'art. 3, punto dell'accordo	
Attività di cui all'art. 3, punto dell'accordo	
Rimborso complessivo previsto anno _____ :	

—